

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-3832 del 02/07/2025
Oggetto	DPR 59/2013: Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa all'impianto sito nel Comune di Pianoro (BO), Via Puccini n.1, c.a.p. 40067, richiesta dalla SEGAFREDO-ZANETTI S.P.A. per l'attività di torrefazione caffè.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-3991 del 02/07/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PAOLA CAVAZZI

Questo giorno due LUGLIO 2025 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PAOLA CAVAZZI, determina quanto segue.

Oggetto: DPR 59/2013: Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa all'impianto sito nel Comune di Pianoro (BO), Via Puccini n.1, c.a.p. 40067, richiesta dalla SEGAFREDO-ZANETTI S.P.A. per l'attività di torrefazione caffè.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale ed in particolare l'art. 6;

VISTA:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della L.R. n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al D.P.R. n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015.
- Richiamata la pianificazione regionale, provinciale e comunale di settore;

VISTA l'istanza presentata al SUAP dell'Unione Savena Idice in data 24/04/2024 e acquisita da ARPAE SAC con PG/2024/142050 del 02/08/2024 (**pratica Sinadoc 28291/2024**) dal procuratore della SEGAFREDO-ZANETTI S.P.A. (C.F.00895860377 / PIVA 00526881206), con sede legale in Comune di Pianoro (BO), Via Puccini n.1, c.a.p. 40067, per il rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativamente all'attività di torrefazione caffè svolta presso lo stabilimento ivi ubicato;

RILEVATO che l'istanza è stata presentata ai fini del rilascio di una nuova AUA per le matrici ambientali originarie dell'attività di torrefazione caffè svolta presso lo stabilimento in oggetto, titolo abilitativo ambientale che deve intendersi sostitutivo dei seguenti titoli abilitativi settoriali:

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirigen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera {Soggetto competente ARPAE - AACM};
- Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico {Soggetto competente Comune di Pianoro};

DATO ATTO che l'impianto non è soggetto a screening.

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

Emissioni in atmosfera

- D.Lgs. 152/2006 recante "*Norme in materia ambientale*" - Parte Quinta - Titolo I in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività.
- Determinazione del Direttore Generale Ambiente della Regione Emilia Romagna n. 4606 del 04/06/1999 inerente i Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER).
- D.G.R. Emilia-Romagna n. 2236/2009 recante disposizioni in materia di "*Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art. 272, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. n.152/2006, parte V*" e successive deliberazioni della Giunta Regionale Emilia-Romagna di aggiornamento in materia.
- "*DECRETO ODORI*", n. 309 del 28/06/2023 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Impatto Acustico

- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "*Legge quadro sull'inquinamento acustico*", in particolare art. 8 "*Disposizioni in materia di impatto acustico*", commi 4 e comma 6;
- D.P.R. 227/2011 "*Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.*", in particolare art. 4;
- L.R. 9 maggio 2001, n. 15 "*Disposizioni in materia di inquinamento acustico*";
- D.G.R. Emilia-Romagna n. 673 del 14/04/2004 "*Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico".*

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal funzionario incaricato dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 emerge quanto segue:

- ARPAE SAC con nota PG/2024/167231 del 17/9/2024 comunicava al SUAP la necessità di integrazioni documentali/informative per esigenze di approfondimento e valutazione istruttoria;

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirigen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

- la SEGAFREDO-ZANETTI S.P.A. richiedeva una proroga dei tempi con nota assunta agli atti di ARPAE PG/2024/185129 del 14/10/2024, concessa con nota del SUAP agli atti di Arpae con PG/2024/186695 del 16/10/2024; la documentazione veniva trasmessa dal SUAP competente con nota assunta agli atti di ARPAE al protocollo PG/2025/227 del 02/01/2025;
- la SEGAFREDO-ZANETTI S.P.A. trasmetteva integrazioni volontarie per le matrici impatto acustico ed emissioni in atmosfera, acquisite con note PG/2025/3701 del 09/01/2025 e PG/2025/33397 del 20/02/2025;

DATO atto che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i pareri funzionali all'adozione della Determina di AUA e di seguito indicati:

- Relazione Tecnica Istruttoria del Servizio Territoriale di ARPAE-APAM per la matrice impatto acustico (PG/2025/39541 del 28/02/2025);
- Relazione Tecnica Istruttoria del Servizio Territoriale di ARPAE-APAM per la matrice emissioni in atmosfera PG/2025/39952 del 03/03/2025).
- Parere per la matrice impatto acustico del Comune di Pianoro (PG/2025/96810 del 26/05/2025);

CONSIDERATO inoltre che relativamente alla matrice scarichi idrici, si prende atto della dichiarazione allegata alla citata domanda di AUA che attesta la presenza di soli scarichi di tipo domestico convogliati in pubblica fognatura (pertanto ai sensi della D.G.R. 1053/2003 e dell'art. 107 del D.Lgs. 152/2006 sempre ammessi nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato);

DATO ATTO che questo provvedimento attivato tramite SUAP non comprende la matrice rifiuti pertanto, in base alle indicazioni fornite dalla Regione Emilia Romagna Direzione Generale cura del territorio e dell'ambiente Prot. 23/06/2021-613264, la verifica antimafia è svolta dal SUAP nell'ambito delle proprie competenze procedurali che si concludono con la notifica del provvedimento adottato da ARPAE - SAC di Bologna;

CONSIDERATO che gli oneri istruttori complessivamente dovuti dalla società istante ad ARPAE sono stati quantificati secondo quanto previsto dal vigente Tariffario ARPAE (deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 approvata con D.G.R. Emilia-Romagna n. 926/2019) e pari ad € 1573,35 come di seguito specificato:

- Allegato A - matrice emissioni in atmosfera Ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006: cod. tariffa 12.3.4.3 pari a € 1251,00 (valore ridotto del 15% ai sensi dell'art. 15 in quanto la società ha conseguito la certificazione ambientale ISO 14001).
- Allegato B - matrice impatto acustico: cod. tariffa 8.5.6.1 pari a € 600,00 (valore ridotto del 15% ai sensi dell'art. 15 in quanto la società ha conseguito la certificazione ambientale ISO 14001).

CONSIDERATO che la SEGAFREDO-ZANETTI S.P.A. ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario ARPAE;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'adozione dell'AUA a favore della SEGAFREDO-ZANETTI S.P.A., per l'esercizio dell'attività di torrefazione caffè svolta presso lo stabilimento

in oggetto, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

VISTA la Determina DEL-2024-103 del 08/10/2024 della Direzione Generale di conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana e del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna all'ing. Leonardo Palumbo;

VISTA la nota dirigenziale PG/2025/9131 del 17/01/2025 con delega delle funzioni vicarie in sostituzione e/o in rappresentanza del dirigente in caso di assenza o di impedimento, all'ing. Paola Cavazzi;

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo è il geom. Siro Albertini, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Bologna come definito dalla Determinazione Dirigenziale n. DET-2025-1 del 03/01/2025 rettificata con Determinazione Dirigenziale n. DET-2025-14 del 13/01/2025;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

1. DI ADOTTARE ai sensi del D.P.R. 59/2013 l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** a favore della SEGAFREDO-ZANETTI S.P.A. (C.F00895860377 e P.IVA 00526881206) nella persona del suo Rappresentante Legale pro tempore, per lo stabilimento in Comune di Pianoro, Via Puccini n.1, c.a.p. 40067, che comprende e sostituisce i titoli abilitativi settoriali in allegato, di seguito riportati sinteticamente:

MATRICE/SETTORE AMBIENTALE	Titolo di cui all'art. 3 comma 1 D.P.R. 59/2003	Ente Competente
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/2006	ARPAE
Rumore	Comunicazione o Nulla osta di cui all'articolo 8, c. 4 o c. 6, della Legge 447/95	Comune

2. DI STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al precedente punto 1 sono contenute negli allegati di seguito indicati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

- "Allegato A - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera" di competenza di ARPAE SAC con richiamo alla documentazione di riferimento;
- "Allegato B - Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico" di competenza del Comune di Pianoro con richiamo alla documentazione acustica.

3. DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 3, comma 6, del D.P.R. 59/2013 la presente AUA ha durata pari a 15 (quindici) anni con efficacia decorrente dal giorno di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP e che il rinnovo dovrà essere presentato all'Autorità Competente tramite il SUAP almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, come stabilito all'art.5 del D.P.R. 59/2013;
4. DI DARE ATTO che il provvedimento di AUA sarà rilasciato dal SUAP ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni / concessioni / nulla osta ecc... disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;
5. DI DARE ATTO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
6. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;
7. DI TRASMETTERE la presente determina di adozione dell'AUA al SUAP dell'Unione Savena Idice ai fini del conseguente rilascio e trasmissione del titolo alla società istante; copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Pianoro e a tutti gli Enti interessati, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza;
8. DI TRASMETTERE la presente determina all'Area Prevenzione Ambientale Metropolitana di ARPAE per il seguito di competenza;
9. DI DARE ATTO che la presente AUA, adottata previa acquisizione di autocertificazione ai sensi dell'art. 88 c. 4 bis D.Lgs. n. 159/2011, e che acquisirà efficacia in sede di rilascio da parte del SUAP, è sottoposta a condizione risolutiva e pertanto si procederà a revocarla nei casi previsti dal D.Lgs. 159/2011.

DI RENDERE NOTO che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. n. 104 del 02/07/2010, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Per il Responsabile

di Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
e del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna

Leonardo Palumbo

L'Incarico di funzione

Unità Autorizzazioni complesse e Valutazioni ambientali

Paola Cavazzi

(determina firmata digitalmente)

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto SEGAFREDO S.P.A
comune di Pianoro - via Puccini n°1

ALLEGATO A

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di torrefazione e confezionamento industriale di caffè svolta dalla società SEGAFREDO SPA nello stabilimento posto in comune di Pianoro via Puccini n°1 secondo le seguenti prescrizioni.

Prescrizioni

1. La società SEGAFREDO SPA è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONI E1A – E3A - E4A

PROVENIENZA: IMPIANTO DEPOLVERAZIONE

Portata massima	5000 Nm ³ /h
Altezza minima	12.50 m
Durata massima	12 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	10 mg/Nm ³
-----------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a tasche

Il filtro a tasche dovrà essere dotato di misuratore istantaneo di pressione differenziale, in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E2A

PROVENIENZA: IMPIANTO DEPOLVERAZIONE

Portata massima	5300 Nm ³ /h
Altezza minima	12.50 m
Durata massima	12 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare 10 mg/Nm³

Impianto di abbattimento: filtro a tasche

Il filtro a tasche dovrà essere dotato di misuratore istantaneo di pressione differenziale, in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E5

PROVENIENZA: TOSTATORE 1 - POSTCOMBUSTORE

EMISSIONE E8

PROVENIENZA: TOSTATORE 2 – POSTCOMBUSTORE

EMISSIONE E9

PROVENIENZA: TOSTATORE 3 - POSTCOMBUSTORE

Portata massima 4500 Nm³/h

Altezza minima 10 m

Durata massima 12 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare..... 10 mg/Nm³

Composti organici volatili (espressi come C-organico totale) 50 mg/Nm³

di cui aldeidi totali 20 mg/Nm³

Ossidi di azoto (espressi come NO₂) 200 mg/Nm³

Monossido di carbonio 200 mg/Nm³

Impianto di abbattimento: postcombustore catalitico

Dovrà essere installato un misuratore e registratore in continuo della temperatura a valle del letto catalitico e un pressostato differenziale

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: semestrale

EMISSIONI E6 – E7

PROVENIENZA: RAFFREDDAMENTO CAFFE'

Portata massima 12000 Nm³/h

Altezza minima 10 m

Durata massima 12 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare 10 mg/Nm³

Composti organici volatili (espressi come C-organico totale) 50 mg/Nm³

di cui aldeidi totali 20 mg/Nm³

Ossidi di azoto (espressi come NO₂) 200 mg/Nm³

Monossido di carbonio 200 mg/Nm³

Impianto di abbattimento: ciclone

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

EMISSIONE E10
PROVENIENZA: RAFFREDDAMENTO CAFFE'

Portata massima	13000 Nm ³ /h
Altezza minima	10 m
Durata massima	12 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	10 mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come C-organico totale)	50 mg/Nm ³
di cui aldeidi totali	20 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	200 mg/Nm ³
Monossido di carbonio	200 mg/Nm ³

Impianto di abbattimento: ciclone

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E11
PROVENIENZA: RAFFREDDAMENTO CAFFE'
EMISSIONE E18
PROVENIENZA: RAFFREDDAMENTO CAFFE'

Portata massima	8000 Nm ³ /h
Altezza minima	10 m
Durata massima	12 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	10 mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come C-organico totale)	50 mg/Nm ³
di cui aldeidi totali	20 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	200 mg/Nm ³
Monossido di carbonio	200 mg/Nm ³

Impianto di abbattimento: ciclone

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E12
PROVENIENZA: TOSTATORE 4 - POSTCOMBUSTORE
EMISSIONE E13
PROVENIENZA: TOSTATORE 6 - POSTCOMBUSTORE
EMISSIONE E16
PROVENIENZA: TOSTATORE 5 - POSTCOMBUSTORE

Portata massima	5000 Nm ³ /h
Altezza minima	10 m
Durata massima	12 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	10 mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come C-organico totale)	50 mg/Nm ³
di cui aldeidi totali	20 mg/Nm ³

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	200 mg/Nm ³
Monossido di carbonio	200 mg/Nm ³

Impianto di abbattimento: postcombustore catalitico

Dovrà essere installato un misuratore e registratore in continuo della temperatura a valle del letto catalitico e un pressostato differenziale

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: semestrale

EMISSIONE E15

PROVENIENZA: RAFFREDDAMENTO CAFFE'

Portata massima	18000 Nm ³ /h
Altezza minima	10 m
Durata massima	12 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	10 mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come C-organico totale)	50 mg/Nm ³
di cui aldeidi totali	20 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	200 mg/Nm ³
Monossido di carbonio	200 mg/Nm ³

Impianto di abbattimento: ciclone

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E17

PROVENIENZA: RAFFREDDAMENTO CAFFE'

Portata massima	9500 Nm ³ /h
Altezza minima	10 m
Durata massima	12 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	10 mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come C-organico totale)	50 mg/Nm ³
di cui aldeidi totali	20 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	200 mg/Nm ³
Monossido di carbonio	200 mg/Nm ³

Impianto di abbattimento: ciclone

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E20

PROVENIENZA: RAFFREDDAMENTO CAFFE'

Portata massima	2500 Nm ³ /h
Altezza minima	9.70 m
Durata massima	12 h/g

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	10 mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come C-organico totale)	50 mg/Nm ³
di cui aldeidi totali	20 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	200 mg/Nm ³
Monossido di carbonio	200 mg/Nm ³

Impianto di abbattimento: ciclone

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E21

PROVENIENZA: POMPE A VUOTO CONFEZIONAMENTO

EMISSIONE E28

PROVENIENZA: RAFFREDDAMENTO COMPRESSORI

Non sono fissati limiti di sostanze inquinanti in emissione.

EMISSIONE E26

PROVENIENZA: RIEMPIMENTO SILOS GRANI

Portata massima	3000 Nm ³ /h
Altezza minima	7.50 m
Durata massima	12 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	10 mg/Nm ³
------------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a tasche

Il filtro a tasche dovrà essere dotato di misuratore istantaneo di pressione differenziale, in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E29

PROVENIENZA: TRASPORTO PNEUMATICO

Portata massima	1400 Nm ³ /h
Altezza minima	8 m
Durata massima	12 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	10 mg/Nm ³
------------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: ciclone e Filtro a maniche

Il filtro a maniche dovrà essere dotato di misuratore istantaneo di pressione differenziale, in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E31

PROVENIENZA: TRASPORTO PNEUMATICO

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Portata massima	1000 Nm ³ /h
Altezza minima	8 m
Durata massima	12 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	10 mg/Nm ³
-----------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: ciclone e Filtro a maniche

Il filtro a maniche dovrà essere dotato di misuratore istantaneo di pressione differenziale, in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONI E32 – E33 – E34

PROVENIENZA: SPIETRATURA

Portata massima	4500 Nm ³ /h
Altezza minima	8 m
Durata massima	12 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	10 mg/Nm ³
-----------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: ciclone e Filtro a maniche

Il filtro a maniche dovrà essere dotato di misuratore istantaneo di pressione differenziale, in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E37

PROVENIENZA: TRASPORTO PNEUMATICO

Portata massima	3000 Nm ³ /h
Altezza minima	9.80 m
Durata massima	12 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	10 mg/Nm ³
-----------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: Filtro a tasche

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore:

Il filtro a tasche dovrà essere dotato di misuratore istantaneo di pressione differenziale, in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

EMISSIONE E38

PROVENIENZA: TRATTAMENTO PELLICOLA

Portata massima	8000 Nm ³ /h
Altezza minima	13.30 m
Durata massima	12 h/g

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare 10 mg/Nm³

Impianto di abbattimento: ciclone

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE IT1

PROVENIENZA: CALDAIA USO CIVILE 1 – UFFICI – 61 KW METANO

EMISSIONE IT4

PROVENIENZA: CALDAIA USO CIVILE 4 – PRODUZIONE – 1030 KW METANO

EMISSIONE IT2

PROVENIENZA: CALDAIA USO CIVILE 2 – MAGAZZINO CRUDO – 260 KW METANO

EMISSIONE IT3

PROVENIENZA: CALDAIA USO CIVILE 3 – TORRE SERVIZI – 203 KW METANO

Punti di emissione non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 282 c.1 DLgs 152/06, in quanto non sono superati i valori di potenzialità termica nominale complessiva degli impianti termici civili pari a 3MW.

2. La prima serie di autocontrolli ai punti di emissione E6, E7, E10, E11, E15, E17, E18, E20 (provenienti da raffreddamento caffè), da effettuarsi a cura del Gestore di impianto dovrà essere iniziata entro sei mesi dal rilascio del presente atto. Tali autocontrolli dovranno essere inoltrati all'Autorità Competente (Arpae AACM) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APAM) entro 60 giorni dall'esecuzione.
3. Il Gestore di impianto dovrà effettuare un monitoraggio conoscitivo con frequenza annuale del parametro *odori* per le emissioni E6, E10, E18, E26, E32, E38 ed i campionamenti dovranno essere eseguiti secondo il metodo UNI 13725:2022. La data di tali monitoraggi dovrà essere comunicata ad Arpae APAM UO Emissioni almeno 15 giorni prima a seguenti indirizzi: emissioni-bo@arpae.it e mediante PEC a aoobo@cert.arpa.emr.it. Il primo monitoraggio dovrà essere effettuato entro sei mesi dal rilascio della presente autorizzazione.

A seguito della prima campagna di monitoraggio, il Gestore di impianto dovrà effettuare uno studio di impatto olfattivo mediante simulazione di dispersione presso i recettori sensibili, secondo i criteri indicati nell'allegato A.1 del Decreto Direttoriale MinAmbiente n. 309/2023. I risultati ottenuti dovranno essere trasmessi entro sei mesi dall'esecuzione della campagna stessa ad Arpae APAM UO Emissioni mediante l'invio di una relazione tecnica ai seguenti indirizzi: emissioni-bo@arpae.it e mediante PEC a aoobo@cert.arpa.emr.it.

4. Camini e loro altezze

Ogni emissione convogliata deve sfociare oltre il colmo del tetto; non sono idonee le bocche di camini poste sulla parete laterale dell'edificio aziendale. Lo sbocco dei camini deve essere posizionato in

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

modo tale da consentire un'adeguata evacuazione e dispersione degli inquinanti e da evitare la reimmissione degli stessi nell'edificio attraverso qualsiasi apertura. Le emissioni in atmosfera possono avvenire con modalità diverse da quelle precedentemente indicate solo ed esclusivamente per motivi di sicurezza e secondo le documentate e puntuali prescrizioni dei VV.FF. o del Servizio di medicina del lavoro della ASL competente per territorio.

Fatti salvi i criteri stabiliti dalle vigenti normative in materia edilizia, nonché diverse e più restrittive norme locali, e fatta salva la possibilità di deroga da parte del Comune in cui è presente l'impianto, le bocche dei camini (altezza minima di emissione) devono, di norma, risultare più alte di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti o struttura edile distante meno di 50 metri.

5. Punti di misura e campionamento

Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.

I punti di misura e campionamento devono essere preferibilmente collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici. Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D). È facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica, su specifica proposta dell'Autorità competente al controllo (ARPAE APAM).

In funzione delle dimensioni del condotto, devono essere previsti uno o più punti di misura sulla stessa sezione di condotto, come stabilito dalla norma UNI EN 15259:2008; quantomeno dovranno essere rispettate le indicazioni riportate in tabella:

Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

Condotti circolari		Condotti rettangolari		
Diametro (metri)	N. punti di prelievo	Lato minore (metri)	N. punti di prelievo	
Fino a 1m	1 punto	Fino a 0,5 m	1 punto, al centro del lato	
Da 1m a 2 m	2 punti (posizionati a 90°)	Da 0,5 m a 1m	2 punti	al centro di segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
Superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	Superiore a 1m	3 punti	

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'idonea presa di corrente.

Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:

- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 mt;
- coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

6. Accessibilità dei punti di prelievo

I sistemi di accesso ai punti di prelievo e le postazioni di lavoro degli operatori devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008. L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire i prelievi e le misure alle emissioni.

L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo supportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e < 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
- piano di calpestio orizzontale e antisdrucchiolo;
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

7. Metodi di misura, campionamento ed analisi

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013(*)
Aldeidi	CARB 430:1991; Campionamento US EPA SW-846 Test Method 0011 + analisi EPA 8315A; US EPA-TO11 A (**); NIOSH 2016 (**);

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
 via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

	Campionamento US EPA 323 + analisi APAT CNR IRSA 5010 B1 o B2 + US EPA TO-11A; UNI CEN/TS 17638:2021 + analisi APAT CNR IRSA 5010 B1 o B2 + US EPA TO-11A
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2017 (*); ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)
Ossidi di Azoto (NOx) espressi come NO2	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento. (**) I metodi contrassegnati non sono espressamente indicati per Emissioni/Flussi convogliati, poiché il campo di applicazione risulta essere per aria ambiente o ambienti di lavoro. Tali metodi pertanto potranno essere utilizzati nel caso in cui l'emissione sia assimilabile ad aria ambiente per temperatura ed umidità. Nel caso l'emissione da campionare <u>non</u> sia assimilabile ad aria ambiente dovranno essere utilizzati necessariamente metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati; laddove non siano disponibili metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati, invece, potranno essere utilizzati metodi adeguati ad emissioni assimilabile ad aria ambiente, adottando gli opportuni accorgimenti tecnici in relazione alla caratteristiche dell'emissione.	

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae AACM), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APAM) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

8. Valori limite di emissione e valutazione della conformità dei valori misurati

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il

gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante ed omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione previa detrazione dell' Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

9. Controlli e monitoraggio delle emissioni di competenza del gestore

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate da ARPAE APAM, firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

E' facoltà dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, della stampa dei relativi risultati di analisi su supporto cartaceo, senza alcun obbligo di vidimazione degli stessi. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.

Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae AACM) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APAM) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.

Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a) dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae AACM) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APAM) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- b) rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

10. Prescrizioni relative a guasti e anomalie

In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

1. l'attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un depuratore;
2. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
3. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006,

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate all'Autorità Competente (Arpae AACM) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APAM), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APAM), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni. Tale registrazione, nel caso in cui gli impianti di abbattimento siano dotati di sistemi di controllo del loro funzionamento con registrazione in continuo, può essere sostituita, se completa di tutte le informazioni previste, con le seguenti modalità:

- da annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo, etc.);
- dalla stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato), riportante eventuali annotazioni.

Le fermate per manutenzione ordinaria degli impianti di abbattimento devono essere programmate ed eseguite in periodo di sospensione produttiva; in tali casi non si ritiene necessaria la registrazione.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - AACM:

- Documentazione Tecnica allegata alla domanda di AUA e successive integrazioni agli atti con PG/2025/227 del 02/01/2025, PG/2025/3701 del 09/01/2025 e PG/2025/33397 del 20/02/2025.

Pratica Sinadoc n. 28291/2024

Documento redatto in data 02/07/2025

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto della SEGAFREDO-ZANETTI S.P.A. ubicato in Via Puccini n.1, c.a.p. 40067, Comune di Pianoro (BO).

ALLEGATO B

Matrice impatto acustico di cui all'art. 8 della Legge 447/1995 e all'art. 4 del D.P.R. 227/2011

1. Esiti della valutazione

- Vista la documentazione di impatto acustico presentata dalla società SEGAFREDO-ZANETTI S.P.A. ai sensi dell'art. 4 comma 2) del D.P.R. 227/2011 che attesta il rispetto dei limiti della vigente normativa acustica per l'attività di torrefazione caffè svolta nello stabilimento sito in Comune di Pianoro, Via Puccini n.1, c.a.p. 40067.
- Visto il parere acustico favorevole di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Urbano PG/2025/39541 del 28/02/2025.
- Visto il nulla osta acustico del Comune di Pianoro con nota Prot. 11084 del 13/05/2025.

2. Prescrizioni

- a) Si applicano le prescrizioni acustiche impartite dal Comune di Pianoro, visto anche il parere di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Urbano PG/2025/39541 del 28/02/2025, con nulla osta acustico Prot. 11084 del 13/05/2025 (pervenuto agli atti di ARPAE-AACM con PG/2025/96810 del 26/05/2025). Tali pareri/nulla osta sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato **B** al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.
- b) La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'atto di AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L.447/1995 e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del DPR 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice impatto acustico;
- c) Gli adempimenti prescritti alla precedente lettera b) dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Elaborato "Verifica di impatto acustico" sottoscritto ai sensi della L. 447/1995 in data 14/10/2024 ed aggiornata in data 08/01/2025 dal Tecnico Competente in Acustica iscritto all'Albo incaricato dalla ditta/società SEGAFREDO-ZANETTI S.P.A. relativamente all'impianto in oggetto (agli atti di ARPAE con PG/2025/227 del 02/01/2025 e PG/2025/3701 del 09/01/2025).

Pratica Sinadoc n. 28291/2024

Documento redatto in data 02/07/2025

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirigen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370



COMUNE DI PIANORO
CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA

Area VIII – Gestione del Territorio
Unità di Base Lavori Pubblici, Tecnico-Manutentivi e Servizi Ambientali



Prot.

Prot. SUAP 277/2024

Pianoro, li 09/05/2025

NULLA OSTA AI SENSI DELL'ART. 8 COMMA 6 DELLA L. 447/95

IL RESPONSABILE AREA VIII

GESTIONE DEL TERRITORIO

Vista la richiesta di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale per la matrice “ emissioni in atmosfera e impatto acustico”, presentata al Suap Associato in data 24/04/2024 prot. 5894 dalla ditta **Segafredo-Zanetti S.P.A. (Con Uso Alternativo Della Denominazione Abbreviata "Segafredo S.P.A.")** con sede in Pianoro (BO) Via Puccini n. 1 P.I. **00526881206**, avente per oggetto “Domanda di rilascio nuova AUA per – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti ai sensi dell' art.269 - Dlgs 152/200, nulla osta impatto acustico”, ai sensi del DPR 59/13, nei locali siti in Pianoro, Via Puccini n. 1 ;

Visto l'art. 8, commi 2 e 4 della L. 447/95 e s.m.i.;

Visto il Piano di Classificazione acustica del Comune di Pianoro approvato con deliberazione consigliere n. 35/2012;

Visto il parere Arpae – distretto di Bologna, del 21/02/2025 Sinadoc 28291/2024;

Vista la relazione di impatto acustico allegata alla domanda di AUA e successive integrazioni presentate al Suap in data 20/02/2025 prot. 2592;

Dato atto che le misurazioni eseguite non hanno evidenziato espliciti elementi di criticità acustica relativamente alla verifica del rispetto dei limiti di immissione assoluti e differenziali diurni;

NULLA OSTA

Allo svolgimento dell'attività nello stabilimento della ditta ubicato in Comune di Pianoro, via Puccini n. 1, relativamente all'impatto acustico originato dai processi di produzione e lavorazione di beni, sulla base di quanto dichiarato nella relazione presentata dal richiedente, a firma di tecnico competente in acustica.



COMUNE DI PIANORO
CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA

Area VIII – Gestione del Territorio
Unità di Base Lavori Pubblici, Tecnico-Manutentivi e Servizi Ambientali



Si esprimono le seguenti prescrizioni:

1. l'attività lavorativa dovrà essere svolta come indicato nella documentazione prodotta
2. non dovranno essere in funzione sorgenti sonore significative nel periodo di riferimento notturno. L'eventuale introduzione di sorgenti sonore nuove o diverse da quelle valutate e in grado di modificare il clima acustico dell'area dovrà comportare un aggiornamento della valutazione di impatto acustico presentata, da inviare al Comune e per conoscenza ad ARPAE. Non dovranno essere in funzione sorgenti sonore nel periodo di riferimento notturno

LA RESPONSABILE

AREA VIII - GESTIONE DEL TERRITORIO

Ing. Margherita Merendino

(documento firmato digitalmente)



SINADOC 28291/2024

Bologna, 21/02/2025

Unione dei Comuni Savena – Idice

Viale Risorgimento 1 - 40065 Pianoro (BO)

unione.savenaidice@cert.provincia.bo.it

SUAP Unione dei Comuni Savena - Idice

c.a. Arch. G. Pozzi

Viale Risorgimento 1 - 40065 Pianoro (BO)

areatecnica.unionesavenaidice@cert.cittametropolitana.bo.it

ARPAE - A.A.C.M.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni Bologna

Unità AUA ed acque reflue - c.a. Pierluigi Bernardi

aoobo@cert.arpa.emr.it (protocollo interno)

Oggetto: Domanda di AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE per l'impianto della società SEGAFREDO-ZANETTI S.P.A. sito in Comune di Pianoro (BO), via Puccini n. 1, loc. Sesto di Rastignano. Procedimento ai sensi del DPR n° 59/2013. Pratica SUAP 277/2024. **PARERE MATRICE ACUSTICA**

Denominazione/ragione sociale: SEGAFREDO-ZANETTI S.P.A.

Indirizzo stabilimento: via Puccini n. 1

Tipologia di attività: Torrefazione e confezionamento industriale di caffè

In merito all'istanza di AUA in oggetto, presa visione della documentazione pervenuta e successiva integrazione PG3701 del 9/01/2025, si rileva che:

- è stata presentata una Relazione tecnica di verifica di impatto acustico redatta l'8/01/2025, a firma dei tecnici acustici iscritti in ENTECA (n. 5858 e n. 1818);
- nella documentazione si dichiara che rispetto allo stato già autorizzato non sono state apportate modifiche, integrazioni o ampliamenti dell'attività aziendale;
- lo stabilimento produttivo della ditta è situato all'interno di un contesto urbanistico di tipo produttivo, con presenza di abitazioni di tipo residenziale. L'azienda è posta all'interno di una area classificata dalla zonizzazione comunale in "Classe V - Aree prevalentemente industriali" con limite assoluto di immissione diurno pari a 70 dB(A) e limite notturno pari a 60 dB(A);
- il recettore considerato più sensibile ai fini della verifica di impatto acustico è rappresentato dall'edificio residenziale identificato come R1, posto al lato est del confine aziendale;

- sono state descritte e identificate in planimetria le principali e più significative sorgenti di rumore aziendali, con i relativi livelli di pressione sonora misurati:

Sorgente	Descrizione	Leq dB(A)	Periodo di funzionamento
M1	Nastro trasporto caffè da silos crudo a torrefazione	75,6	diurno
M2	Torrefazione (da aperture sulla parete)	75,1	diurno
M3	Silos caffè crudo (da aperture sulla parete)	67,6	diurno
M4	Portone macinazione (esterno chiuso)	71,5	diurno
M5	Sistema di aspirazione zona macinazione – tubazioni	73,8	diurno
M6	Sistema di aspirazione zona macinazione – impianti	72,6	diurno
M7	Postcombustori torrefazione	68,2	diurno
M8	Postcombustore HYC torrefazione	78,5	diurno
M9	Locale compressori	68,0	diurno
M10	Locale cubettatrice	67,2	diurno
M11	Locale pompe	69,9	diurno

- per quanto riguarda la presenza di traffico veicolare indotto, si stima che l'attività aziendale comporti un flusso massimo non significativo ai fini acustici e tale da risultare irrilevante;
- in data 14/10/2024 si è proceduto a campionare i livelli acustici ambientali esistenti, durante il normale svolgimento dell'attività lavorativa in fascia oraria diurna, quale periodo di attività aziendale. Non è previsto il funzionamento di impianti e macchinari significativamente rumorosi in periodo notturno;
- le misure fonometriche del Rumore Ambientale sono state effettuate in 4 diverse posizioni (P1, P2, P3, P4), collocate lungo il perimetro esistente dell'azienda. A favore di sicurezza, sono state effettuate con tutti gli impianti ed i macchinari a servizio dell'attività in funzione contemporaneamente e a regime. Si specifica che l'indagine ambientale è stata condotta in condizioni rappresentative della situazione di massima operatività della ditta e le misure nel periodo più sfavorevole relativo alla sola attività aziendale;
- per la valutazione del Rumore Residuo è stato effettuato un ulteriore rilievo acustico, sempre in data 14/10/2024, ad impianti spenti e ad attività lavorativa non in funzione, presso il ricettore più sensibile, rappresentato dell'edificio residenziale di cui sopra denominato R1;
- dall'elaborazione dei dati sono stati esclusi gli eventi sonori occasionali di natura eccezionale rispetto ai valori ambientali della zona. Nelle misure registrate, della durata di circa 5 minuti ciascuna, non è stata riscontrata la presenza di componenti tonali e/o impulsive;
- dalla verifica dei livelli acustici esistenti, si riscontra un rumore ambientale massimo presso il confine aziendale lato Sud di 60,7 dB(A), conforme al limite assoluto diurno di Classe V, mentre il livello differenziale è stato stimato pari a 2,3 dB(A) presso il ricettore più sensibile R1, inferiore ai limiti previsti dal DPCM 14/11/1997 previsti per il periodo diurno.



Visto quanto sopra, fatto salvo lo stato dei luoghi e le condizioni di esercizio descritti nella documentazione presentata, si esprime parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione, subordinato al rispetto delle seguenti prescrizioni :

- non dovranno essere in funzione sorgenti sonore significative nel periodo di riferimento notturno. L'eventuale introduzione di sorgenti sonore nuove o diverse da quelle valutate e in grado di modificare il clima acustico dell'area dovrà comportare un aggiornamento della valutazione di impatto acustico presentata, da inviare al Comune e per conoscenza all'ARPAE.

La presente istruttoria tecnica è stata curata dal tecnico competente in acustica Maurizio Gherardi e dal tecnico Elisa Paganelli.

IL RESPONSABILE DEL DISTRETTO URBANO-MONTAGNA
Dott.ssa Paola Silingardi
(o suo delegato)

Documento firmato digitalmente secondo le norme vigenti dal Dirigente di riferimento.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.